

Prot. nr 22/2018

Pjto



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio esecuzioni mobiliari

Messina, 6 febbraio 2018

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti
ed Esperti contabili di Messina

Al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Messina,
Barcellona PG. e Patti
loro sedi

e p.c. al Presidente del Tribunale
ai giudici delegati ai fallimenti
ai giudici delle esecuzioni immobiliari e mobiliari
Ai Direttori amministrativi della cancelleria
delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti
sede

Oggetto: circolare in tema di Portale delle vendite pubbliche e di vendite immobiliari telematiche. Prime indicazioni operative.

1. Premessa.

La presente fa seguito alla circolare del 6 settembre 2017 sul funzionamento del Portale nazionale delle Vendite pubbliche ed al Convegno del 30 ottobre 2017 sul "Nuovo regime delle vendite coattive".

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 2017 di "accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche" e su quella del 20 gennaio successivo il Provvedimento del 12 gennaio 2018 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale stesso, si pone all'attenzione delle SS.LL. che:

- a) dal 19 febbraio 2018 (30^a giorno dalla pubblicazione delle predette specifiche tecniche) sarà obbligatoria la pubblicità delle vendite coattive sul Portale nazionale, a norma dell'art. 490 c.p.c.;
- b) dal successivo 10 aprile 2018 tutte le vendite coattive (anche quelle immobiliari) dovranno svolgersi con modalità telematiche.

2. La pubblicità sul PVP (Portale delle vendite pubbliche).

2.1 - E' noto che l'art. 490, co. 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132) ha istituito il **Portale delle vendite pubbliche**; a loro volta gli artt. 530, co. 6, e 569, co. 4 c.p.c. (novellati dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119) prevedono che le vendite coattive, sia mobiliari che immobiliari, vengano effettuate con **modalità telematiche** (salvo che siano pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura).

2.2 – La pubblicità degli avvisi sul Portale delle vendite pubbliche (che, come detto, sarà obbligatoria dal 19 febbraio 2018) deve essere effettuata ad opera del soggetto legittimato alla pubblicazione stessa, ritualmente censito nei registri di cancelleria e cioè:

- a) i **professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c. nelle procedure esecutive**;
- b) il **commissionario**;
- c) i professionisti nominati nell'ambito delle procedure di insolvenza (come i **curatori fallimentari ed i liquidatori nel concordato preventivo**);
- d) i **legali dei creditori**, nei casi residuali in cui ad essi spetti la pubblicazione.

Ne consegue che **tutti gli avvisi di vendita pubblicati dal 19 febbraio 2018 in poi dovranno essere pubblicizzati obbligatoriamente sul Portale delle Vendite pubbliche** (rispettando il termine previsto che deve intercorrere prima della data della vendita).

Tale obbligo grava sul soggetto che deve provvedere alla pubblicità (delegato, commissionario, curatore, liquidatore giudiziale, creditore), anche se nell'ordinanza di delega del giudice dell'esecuzione o nell'ordinanza di vendita del giudice fallimentare non ne sia stata fatta espressa menzione, trattandosi di previsione normativa immediatamente prescrittiva.

Pertanto, **tutte le pregresse ordinanze di vendita o di delega alle vendite sono automaticamente integrate con la suddetta previsione di legge.**

2.3 – L'art. 490, co. 1, c.p.c. non prevede alcun termine per effettuare la pubblicità sul Portale, ma è da ritenere, in analogia con quanto previsto dal secondo comma per la pubblicità su siti internet, che essa debba essere eseguita **almeno 45 giorni prima della vendita** (da estendere, prudenzialmente, a 60 giorni prima).

2.4 - La pubblicità sul Portale sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario prevista dal previgente art. 490 c.p.c., sicché è fatta salva ogni **altra forma di pubblicità commerciale**, disposta dal giudice nell'ordinanza di vendita o di delega alla stessa.

2.5 – La pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche necessita del pagamento – per ogni tentativo di vendita - del **contributo alla pubblicazione, pari ad € 100,00 per ciascun lotto.**

Al riguardo, va posta particolare attenzione al disposto dell'art. 631 *bis* c.p.c. (introdotto dall'art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), secondo cui **la mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul Portale per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo determina l'estinzione del processo esecutivo.**

Conseguentemente, il commissionario (in caso di esecuzioni mobiliari) ed il delegato (nelle esecuzioni immobiliari) dovranno **chiedere tempestivamente al creditore procedente**, in vi-

sta della pubblicazione, il versamento delle somme necessarie per il pagamento del predetto contributo e quest'ultimo dovrà mettere a disposizione le relative somme in tempo utile per l'adempimento pubblicitario legalmente previsto. Poiché la pubblicità va effettuata, come detto, circa 45-60 giorni prima della data della vendita, prudenzialmente la richiesta di pagamento del contributo va fatta 90 giorni prima di quella data.

Nelle nuove ordinanze di delega verranno fornite più precise indicazioni.

2.6 – Nel caso di fallimenti privi di fondi, opererà il disposto dell'art. 146 t.u. spese giustizia (d.p.r. n. 115/2002).

Analogamente, nelle **procedure esecutive** si applica l'omologa norma dell'art. 131 t.u. citato.

3. Le vendite mobiliari.

Le vendite mobiliari già da quasi due anni si svolgono con modalità telematica (v. circolare del 23 febbraio 2016).

Il modello base di ordinanza di vendita mobiliare a mezzo commissionario verrà a breve integrato per ciò che concerne la pubblicità sul Portale.

4. Il regime transitorio delle vendite telematiche nelle esecuzioni immobiliari.

Pur nella consapevolezza di contrarie opinioni, a giudizio di quest'Ufficio

- **l'obbligatorietà delle modalità telematiche per le vendite immobiliari riguarderà solo le vendite oggetto di ordinanze giudiziali depositate (o di nuovi esperimenti di vendita fissati) successivamente al 10 aprile 2018**, a meno che il giudice della procedura non disponga espressamente in maniera diversa.

Pertanto, le vendite che si svolgeranno dopo quella data ma che siano state già fissate con ordinanze emesse (o con avvisi disposti) anteriormente, si svolgeranno con le regole previgenti (cfr. art. 23, co. 9, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132, secondo cui "quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita").

5. Le vendite immobiliari telematiche nei fallimenti (cenni).


Le vendite immobiliari telematiche sono obbligatorie nei fallimenti se il curatore nel programma di liquidazione prevede lo svolgimento delle stesse secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile a norma dell'art 107, co. 2, l.f.

Con successiva circolare verranno emanate specifiche disposizioni ed istruzioni in ordine allo svolgimento delle vendite telematiche, secondo i vari sistemi previsti (sincrona, asincrona e mista).

Si allegano:

- brevi istruzioni pratiche per la pubblicazione sul PVP;
- appendice normativa.

Il Presidente della Seconda sezione civile
(Giuseppe Minutoli)



Brevi istruzioni per la pubblicazione dell'avviso sul Portale¹

Il Portale delle vendite pubbliche, operativo dal 17 luglio 2017, è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

<https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>;

<https://portalevenditepubbliche.it>.

Le specifiche tecniche si trovano nella sezione "normativa", cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home.

In tale barra, digitando il link "faq", alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il "manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita".

Sono ivi reperibili anche le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.

Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito:

- inserire la propria firma digitale;
- cliccare "accedi";
- digitare il proprio PIN (password principale per CNS);
- cliccare "accedi";
- specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione;
- cliccare "accedi".

Si apre la pagina "ricerca inserzioni"

A quel punto occorre digitare sul pulsante "nuova inserzione" (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante "conferma"), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare:

"duplica" per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita;

"carica RT" per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione;

"pubblica" per terminare l'operazione di pubblicazione.

ATTENZIONE: terminata l'operazione con "pubblica", il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.

¹ V. circolare del Tribunale di Modena del 30 gennaio 2018.

**PUBBLICITA' SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E
VENDITE IMMOBILIARI TELEMATICHE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Articolo 490 co.1° cpc

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (Comma sostituito dall'art. 13 co.1° lett b) n°1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132).

art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Articolo 161 quater disp att c.p.c.

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (1).

[I]. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche (2). Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[II]. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

[III]. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

[IV]. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119

3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale

CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE

Articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115

Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche (1)

Art. 18-bis

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili re-

gistrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132